

Causa Libri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 gennaio 2024 (ricorso n. 45097/20)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Detenuto condannato all'ergastolo – Insufficienti cure fisioterapiche - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Integra la violazione dell'art. 3 della Convenzione la detenzione di un soggetto (condannato all'ergastolo per diversi titoli di reato, tra cui l'associazione di tipo mafioso) senza fornirgli adeguate cure fisioterapiche, volte a consentirgli di riacquistare la possibilità di deambulare autonomamente.

Fatto e diritto. Il caso riguarda un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo per diversi gravi reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

Questi aveva lamentato difficoltà motorie e – quando era detenuto nel carcere di Rebibbia – gli erano state date stampelle oltre a un busto ortopedico. La sua domanda di essere posto in detenzione domiciliare era stata respinta; egli era stato però trasferito nel carcere di Milano.

Qui il personale medico gli aveva prescritto cicli fisioterapici e l'uso di stampelle e di una sedia a rotelle.

Nel febbraio 2019, il Libri fu trasferito al carcere di Parma. Qui fu destinatario dell'assegnazione di una cella senza barriere architettoniche e di un'infermiera che lo aiutasse. Nondimeno, fu disposta una perizia per un ulteriore accertamento della compatibilità della detenzione con la sua situazione di salute. Tale perizia confermò che il detenuto poteva permanere in carcere ma che era bisognosa di regolari cure fisioterapiche. Queste però non poterono essergli somministrate in ragione delle lunghe liste di attesa della sanità pubblica.

Il Libri fece ricorso alla Corte EDU, per dolersi della violazione dell'art. 3 CEDU, chiedendo altresì misure cautelari *ex art. 39* del regolamento di procedura (pur se queste non gli furono concesse).

La Prima Sezione – in composizione ristretta – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo provato che le cure fisioterapiche necessarie al detenuto non abbiano avuto la regolarità e l'efficacia dovuta. La Corte EDU – tuttavia – non assegna al ricorrente alcuna somma dal momento che nessuna domanda in tal senso era stata avanzata.